

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CFAS 2020/2021

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 6 20-21 cfas, tenutasi in Roma il 04.05.2021, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente), Avv. Fabio Cazzola (Relatore), Avv. Alfredo Vitale (Componente), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente) e Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza (Segretario),

PREMESSO:

- che a seguito di esposto della società S.S.D. Casarano Calcio del 23.02.2020 e di successive indagini della Procura Federale, con l'avvenuta acquisizione di corrispondenza con messaggi WhatsApp tra il calciatore della società esponente Rocco D'Aiello e l'agente sportivo Giovanni Massa, la Commissione Federale Agenti Sportivi, su esposto della Procura Federale del 04.09.2020, ha ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti dell'agente sportivo Giovanni Massa, contestandogli ex art. 4 comma 3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi la seguente incolpazione: "tentativo di alterare il risultato della partita SSD Casarano Calcio / Calcio Foggia 1920 del 23.02.2020 del Campionato di Calcio di Serie D girone H, e comunque, mancata osservanza dell'obbligo di rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, con violazione dell'art. 15 comma 2 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi del 04.12.2020;
- che con memoria del 01.04.2021, trasmessa a mezzo PEC alla Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi il 04.04.2021, l'Avv. Libera D'Amelio, difensore dell'agente, aveva eccepito la nullità del procedimento ex art. 2 comma 3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi e il difetto di procedibilità per la mancanza della condizione di avvio del procedimento disciplinare. Nel merito, l'Avv. D'Amelio aveva richiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza o irrilevanza dell'addebito. In via subordinata, in caso di mancata archiviazione, l'Avv. D'Amelio aveva avanzato richiesta di patteggiamento;
- che alla fissata udienza del 04.05.2021, l'agente Massa ha partecipato con il suo difensore che ha insistito nelle domande dispiagate in memoria, sottolineando, nei documenti ad essa allegati, i molti messaggi WhatsApp comprovanti un lungo rapporto personale tra il Massa ed il

D'Aiello nonché l'esistenza di un rilevante interessamento dell'agente all'attività sportiva del calciatore;

- che all'esito della discussione, la Commissione si è riservata di decidere;

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO:

- che, in via preliminare, l'esposto è pervenuto presso la Segreteria della Commissione in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi ma durante il periodo di vigenza del Regolamento CONI Agenti Sportivi che attribuisce la competenza disciplinare di primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che la Commissione Federale Agenti Sportivi ha preso atto dell'esposto di cui trattasi e, nelle more dell'approvazione del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, ha sospeso l'avvio del procedimento;
- che pertanto non sussiste nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 2 comma 3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, atteso che il fascicolo del procedimento disciplinare n. 6 20-21 cfas è stato aperto tempestivamente e cioè entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi avvenuta in data 04.12.20 con Comunicato Ufficiale 125/A;
- che per quanto attiene alla richiesta di patteggiamento, la stessa non può essere accolta non applicandosi alla fattispecie l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;
- che il procedimento disciplinare ha avuto origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale in data 23.02.2020 da parte della società SSD Casarano Calcio, che riferiva dei messaggi WhatsApp dell'agente Giovanni Massa al calciatore Rocco D'Aiello, nei quali l'agente invitava il calciatore a far perdere la propria squadra nella partita del giorno successivo;
- che in data 04.09.2020 la Procura Federale inoltrava alla Commissione Federale Agenti Sportivi gli atti relativi al suddetto esposto per il seguito di competenza;
- che sono state eseguite indagini; sono stati acquisiti i testi di molti messaggi che si sono scambiati il Massa ed il D'Aiello; sono stati sentiti numerosi testimoni, compreso il compagno di stanza del calciatore;
- che il Massa, venuto a conoscenza a mezzo stampa della asserita volontà della SSD Casarano Calcio di liberarsi del D'Aiello, ormai da tempo escluso dai titolari della suddetta squadra, aveva invitato quest'ultimo, tramite alcuni messaggi WhatsApp, a non impegnarsi nella partita che avrebbe disputato contro il Calcio Foggia 1920 in data 23.02.2020;
- che l'invio e il contenuto dei messaggi WhatsApp non è stato contestato dall'agente;

- che tuttavia, il Massa ha precisato, in sede d'udienza, che durante il lungo periodo di esclusione del D'Aiello dalla squadra titolare ha sempre cercato di tranquillizzare il calciatore e che il contenuto dei messaggi è semplicemente frutto di uno sfogo causato dalla situazione di insofferenza vissuta dal calciatore e di conseguenza dal suo agente;
- che le produzioni documentali del difensore confermano il rapporto particolare tra l'agente ed il calciatore nonché il grave dispiacere dell'agente per l'esclusione dalle partite del suo assistito;
- che lo stato emotivo dell'agente, a seguito di quanto risulta dal tenore dei messaggi, non può costituire un'esimente al comportamento tenuto ma è tuttavia utile per meglio delineare la violazione commessa;
- che gli atti compiuti dal Massa, anche se non effettivamente idonei ad alterare il risultato della partita, possono comunque essere qualificati come mera violazione dell'obbligo di rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, previsti dall'art. 15 comma 2 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi del 04.12.2020;
- che per tale violazione, la Commissione, tenuto conto anche del corretto comportamento processuale dell'incolpato, ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività per il periodo di mesi 1 (uno), decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro federale della presente decisione.

Tutto quanto premesso e considerato, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 04.05.2021, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA:

- di comminare all'agente sportivo Giovanni Massa (11.01.1985) la sanzione della sospensione dall'attività di agente sportivo per mesi 1 (uno).

Il Relatore
Fabio Cazzola

Il Presidente
Ottorino Giugni

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 25 maggio 2021